



**COMUNE DI VADO LIGURE**  
PROVINCIA DI SAVONA

**DETERMINAZIONE**

**Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio**

N. . URB/41/URB

N. 301 Registro Generale

Data 05 febbraio 2021

---

**OGGETTO :**

**RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LIGURIA N. 1105/2016 DEL 09.11.2016 LIMITATAMENTE ALLA STATUZIONE SULLA CONDANNA DEL COMUNE AL RISARCIMENTO DEI DANNI - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE – LIQUIDAZIONE SALDO.**

---

Piazza S. Giovanni Battista 5  
Tel 019.886350  
Fax 019/88.02.14

E-mail: [info@cert.comune.vado-ligure.sv.it](mailto:info@cert.comune.vado-ligure.sv.it)  
[www.comune.vado-ligure.sv.it](http://www.comune.vado-ligure.sv.it)

C.F. / P.IVA 00251200093

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale all'oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022" n. 77 del 23/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale all'oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 – APPROVAZIONE" n. 78 del 23/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale all'oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) TRIENNALE ANNI 2020-2022" n. 188 del 30/12/2019;

VISTO l'atto sindacale n. 18 del 18/12/2020 di nomina per l'anno 2021 in qualità di Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio e della Posizione organizzativa ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento Uffici e Servizi;

DATO ATTO che la responsabilità dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, in deroga all'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, è assunta dal Responsabile del Settore Tecnico, Urbanistica e Gestione del Territorio, arch. Alessandro Veronese;

RICHIAMATA la deliberazione n. 179 del 4 dicembre 2015, con la quale la Giunta Comunale aveva autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio e resistere al ricorso presentato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Liguria dalla Società AZ Arreda S.r.l. con sede in Borgata Baudini, Sale Delle Langhe (CN), per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento prot. n. 20057 in data 1 ottobre 2015 a firma del Responsabile dello S.U.A.P. portante diniego di autorizzazione commerciale per l'apertura di una Grande Struttura di Vendita nell'area "Ex Officine Ferrero" (Catasto Terreni foglio 13, particelle 667, 668 e 669) ed attivazione del procedimento unico ex art. 10, L.R. n. 10/2012 e s.m. per l'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo (Piano Particolareggiato) di iniziativa privata relativo alle edificazioni da realizzarsi nell'area stessa, nonché per l'annullamento di ogni atto preparatorio, presupposto, consequenziale o, comunque, connesso e in particolare, occorrendo, dei seguenti atti:

- comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prot. n. 16604 in data 18 agosto 2015;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 22 settembre 2015 avente ad oggetto "VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE S.U.G. INERENTE LA MODIFICA DEGLI ARTT. 1, 11 BIS, 13, 14, 18, 25 BIS, 27, 28 E 31 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - ACCETTAZIONE INTEGRALE DELLE PRESCRIZIONI INDICATE NEL DECRETO DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA N. 3617 DEL 20.08.2015";
- decreto del Dirigente del Settore Direzione Generale – Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Provincia di Savona in data 20 agosto 2015, n. 3617, avente ad oggetto "Comune di Vado Ligure – Approvazione della Variante al vigente Strumento Urbanistico Generale";
- della relazione (allegato A al suddetto decreto n. 3617) del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica prot. n. 53289 del 19 agosto 2015;

nonché infine, occorrendo, per l'annullamento in parte qua ovvero per la declaratoria di inefficacia o la disapplicazione:

- dell'art. 59 del Piano Commerciale Comunale (approvato con D.C.C. n. 29 del 26 febbraio 2009) nella parte in cui esclude per la zona l'insediamento di Grandi Strutture di Vendita;
- dei paragrafi n. 5 e n. 15 dei Criteri Regionali approvati con D.C.R. n. 31/2012, come modificati con D.C.R. n. 31/2014, nella parte in cui prevedono quale requisito per l'insediamento di Grandi

Strutture di Vendita la pre-condizione della specifica destinazione d'uso per tale tipologia insediativa;

VISTA la determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 280 Reg. Gen. del 10 dicembre 2015, con la quale è stato conferito all'Avv. Paolo Gaggero, dello Studio Legale Quaglia Gaggero di Genova, il mandato di rappresentanza e difesa in giudizio nel ricorso sopra citato;

VISTA la sentenza n. 1105/2016 del 9 novembre 2016, con la quale il T.A.R. per la Liguria, Sezione Prima:

- ha accolto il ricorso in parola e, per l'effetto, ha annullato gli atti impugnati;
- ha respinto la domanda risarcitoria;

VISTA la deliberazione n. 156 del 18 novembre 2016 con la quale la Giunta Comunale:

1. ha autorizzato il Sindaco a proporre ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la suddetta sentenza n. 1105/2016 del 09.11.2016, emessa dal T.A.R. per la Liguria, Sezione Prima, nel ricorso sopra citato, previa sospensione dell'efficacia della sentenza stessa;
2. ha dato atto che, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del vigente Statuto comunale, spetta al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, in quanto Responsabile apicale di Settore, nominare, con proprio atto, un difensore abilitato a rappresentare il Comune nel processo in parola;

RICHIAMATI:

1) la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio n. Reg. Gen. 717 del 07/08/2017, con la quale:

- è stato conferito all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero (P.I. 03693360103), l'incarico professionale per la rappresentanza in giudizio del Comune di Vado Ligure relativamente al ricorso in appello al Consiglio di Stato, presentato dalla Società AZ Arreda S.r.l., per l'annullamento in parte della sentenza del T.A.R. per la Liguria, Sezione Prima, n. 1105/2016 del 09/11/2016, limitatamente alla statuizione sulla condanna del Comune al risarcimento dei danni;
- è stata impegnata la spesa di Euro 2.188,68, di cui Euro 225,00 per spese generali al 15%, Euro 69,00 per contributi previdenziali al 4% ed Euro 394,68 per I.V.A. al 22%, a favore del suddetto Studio Legale, imputandola al Capitolo 775/10 ad oggetto "Incarichi professionali legali e di consulenza" (Mis. 08 – Progr. 01 – Tit. 1 – Macro 103 - Piano Fin. V U. 1.03.02.10.001) del Bilancio 2017 in corso di formazione (I.P. 2017/1355) - esigibilità 2017 – CIG: Z2F1F987EA;

2) l'atto del Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio n. UTURB 89/2017 del 27/09/2017, con il quale è stata liquidata, a favore dello Studio Legale Quaglia Gaggero, la somma complessiva di Euro 1.015,04 a titolo di acconto per la rappresentanza in giudizio del Comune di Vado Ligure e per la proposizione del sopra citato ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato;

VISTA la nota acquisita agli atti al prot. n. 26611 in data 10/12/2020, con la quale l'avv. Paolo Gaggero ha comunicato:

- di aver proceduto, a definizione delle controversie insorte, come da accordo intervenuto tra le parti, ad estinguere il giudizio pendente al Consiglio di Stato;
- che il medesimo è stato quindi definito con il Decreto presidenziale decisorio n. 01877/2020;
- che avrebbe emesso fattura a saldo delle proprie competenze, coerente con lo stanziamento a suo tempo disposto e da considerarsi quale remunerazione anche della considerevole attività prestata per la configurazione ed il perfezionamento dell'accordo, nonché per la sua successiva attuazione;

VISTA la fattura n. 9/2021 del 11/01/2021, pervenuta in data 26/01/2021 prot. n. 2130, che riporta un totale complessivo di Euro 1.173,64, emessa dallo Studio Legale Quaglia Gaggero a titolo di saldo relativo a quanto indicato in oggetto;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione della suddetta somma a favore dello Studio Legale Quaglia Gaggero;

VISTI:

- il Durc richiesto on line in data 28/12/2020 (valido fino al 27/04/2021), da cui risulta che lo Studio Legale Quaglia Gaggero è regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;
- la certificazione di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense in data 28/01/2021, prot. 31153/2021;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il Regolamento di contabilità vigente;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

#### **DETERMINA**

1. di liquidare, per le motivazioni meglio espresse in parte motiva, a favore dello Studio Legale Quaglia Gaggero (P.I. 03693360103), la somma complessiva di Euro 1.173,64, a fronte della fattura n. 9/2021 del 11/01/2021 emessa a titolo di saldo relativo a quanto indicato in oggetto;
2. di dare atto che la suddetta somma di Euro 1.173,64 trova imputazione al Capitolo 775/10 ad oggetto "Incarichi professionali legali e di consulenza" (Mis. 08 – Progr. 01 – Tit. 1 – Macro 103 - Piano Fin. V U. 1.03.02.10.001) dei residui passivi al 31/12/2020 – CIG: Z2F1F987EA (I.P. 2020/748);
3. di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (DCC n. del 5 del 26/02/2013);
4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico-Finanziario corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore:
  - per i successivi controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, c. 4, del D.Lgs. 267/2000;
  - per l'emissione del relativo mandato di pagamento secondo quanto previsto dall'art. 185 D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE SETTORE Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio**

**Data 05 febbraio 2021**

**( VERONESE ARCH. ALESSANDRO ) \***

---

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa